



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE –
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Agli **Organismi** interessati al
Regolamento (UE) n.305/2011
(V. elenco allegato)

Ad **ACCREDIA**
Via Guglielmo Saliceto 7,9
00161 ROMA
accredia@legalmail.it

Circolare concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011- Prodotti da costruzione.

Premesso che l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.106 del 16.06.2017, "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE", stabilisce che *"Ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 11. Si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12, nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3."* si dà informazione di quanto segue.

Le scriventi Amministrazioni, in applicazione del comma 3 dell'articolo 11 del citato D.Lgs. n.106/2017, hanno sottoscritto, in data 28 ottobre 2020, una Convenzione con l'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato in ACCREDIA, al fine di procedere con le previste autorizzazioni mediante accreditamento.

In attesa dell'esito di controllo da parte delle autorità competenti in materia di regolarità contabile sulla citata Convenzione, le medesime Amministrazioni hanno, tuttavia, doverosamente continuato ad applicare la procedura di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n.106/2017, ossia l'istruttoria delle istanze di notifica non basate su un certificato di accreditamento.

Con nota del 18 gennaio 2021 la Corte dei Conti ha comunicato che la Convenzione di cui trattasi non rientra *"tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20"*. Pertanto la stessa Convenzione è efficace.

In base al comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n.106/2017, la Convenzione viene quindi pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative ai fini della gestione della Convenzione in parola.

Ai sensi, rispettivamente degli artt. 10 ed 11 del D.Lgs. n.106/2017, i soggetti che intendano svolgere le attività di Organismo Notificato, dovranno presentare al Ministero dello Sviluppo Economico apposita istanza contenente le informazioni indicate all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 305/2011, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A** dello stesso Decreto legislativo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. Qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino coinvolti anche i requisiti base per le opere (BWR) n. 1 o 2, la stessa, ed i relativi allegati, dovranno essere presentati rispettivamente anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi di uno o più specifici certificati di accreditamento, rilasciati dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, ACCREDIA, che attestino la competenza a svolgere le attività per le quali è richiesta l'autorizzazione ai fini della notifica.

Per le domande di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione dell'autorizzazione, ricevute dopo la data della presente nota, trova applicazione l'art. 11 del D.Lgs. n.106/2017 (autorizzazione basata sul certificato di accreditamento).

Le domande di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione dell'autorizzazione, ricevute entro la data della presente nota ed acquisite al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico, saranno trattate e concluse secondo la procedura di cui al citato articolo 12 del D.Lgs. n.106/2017 (autorizzazione non basata sul certificato di accreditamento).

Al fine di garantire in tempi congrui un completo trasferimento all'Organismo unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, dell'attività di valutazione e verifica periodica degli Organismi interessati ad operare ai sensi del Reg. (UE) n.305/2011, e assicurare uniforme trattamento, anche gli Organismi che saranno autorizzati in base al predetto articolo 12 del D.Lgs. n.106/2017 dovranno dotarsi di uno o più specifici certificati di accreditamento rilasciati da ACCREDIA, entro un termine massimo di 18 mesi dalla data di decorrenza dell'autorizzazione.

L'Organismo unico nazionale di accreditamento, che legge per conoscenza, vorrà dare il massimo supporto ai soggetti interessati al rilascio di certificati di accreditamento ed alle scriventi Amministrazioni ai fini dello svolgimento delle attività in oggetto.

I Dirigenti Generali

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Il Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici

Ing. Massimo Sessa

Ministero dell'Interno

Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Ing. Marco Cavriani

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore Generale per il mercato, la
concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica

D.ssa Loredana Gulino